

Allegato C - Schema di contratto

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE ENPAIA

CPV 50750000-7 SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI

CIG [...]

Committente: Fondazione ENPAIA

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Domenico Di Bagno

Il Responsabile dell'Esecuzione: Ing. Ruggero Proia

Recapito P.E.C.: 

CONTRATTO DI APPALTO

tra

la **Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli impiegati in Agricoltura** con sede in Roma, V.le Beethoven, 48 cod. fisc. 02070800582 - Partita IVA numero 01028511002 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore. Di seguito definita "**Committente**".

E

L'impresa appaltatrice ^{***}, con sede in ^{***}, Via ^{***}, cap ^{***}, CF e P.IVA ^{*****}. Di seguito definita "**Appaltatore**".

Articolo 1 (Premessa)

Con Determina n. 22 del 18 febbraio 2026 il Committente stabiliva di affidare il servizio di manutenzione e conduzione impianti elevatori presenti negli immobili di proprietà della Fondazione Enpaia per una durata del servizio di 24 mesi mediante l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 (il "**Codice**") e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice.

Articolo 2 (Oggetto dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e conduzione degli impianti elevatori presenti negli immobili di proprietà della Fondazione. Gli impianti oggetto del Servizio, così come disciplinato nel capitolato, sono costituiti da ascensori, definiti ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 162/99, nonché dagli ulteriori impianti assimilabili a questi e classificati come piattaforme per disabili ed impianti di servoscala secondo quanto indicato nella Circolare n. 157296 del 14/07/1997.

Di seguito l'elenco degli impianti, siti nel Comune di Roma, di proprietà della Fondazione ed oggetto del Servizio

B1 Macchina in alto immobili ad uso residenziale

1	via G. Ermoli, 18, scala A
2	via G. Ermoli, 18, scala B
3	via G. Ermoli, 18, scala C
4	via G. Ermoli, 18, scala D
5	via G. Ermoli, 18, scala E
6	via G. Ermoli, 18, scala F
7	via Albano, 77 ascensore scala A
8	via Albano, 77 ascensore scala B
9	via Albano, 77 ascensore scala C
10	via Albano, 77 ascensore scala D
11	via Albano, 77 ascensore scala E
12	via Grotta Perfetta, 603 ascensore scala A
13	via Grotta Perfetta, 603 ascensore scala B
14	via P. Camera, 21, ascensore scala A
15	via P. Camera, 21, ascensore scala B
16	via P. Camera, 21, ascensore scala C
17	via R. Pampanini, 11, ascensore scala A
18	via R. Pampanini, 11, ascensore scala B

B1a macchina in alto immobili ad uso ufficio

19	via B. Rizzieri, 203 ascensore A
20	via B. Rizzieri, 203 ascensore B
21	via B. Rizzieri, 204 ascensore A
22	via B. Rizzieri, 204 ascensore B
23	via B. Rizzieri 203 montascale
24	via B. Rizzieri 204 montascale
25	via Don G. Russolillo, 63
26	via Tina Pica, 4/6 ascensore A
27	via Tina Pica, 4/6 ascensore B
28	Via Guidubaldo Del Monte 60 ascensore A
29	Via Guidubaldo Del Monte 60 ascensore B
30	Via Guidubaldo Del Monte 60 ascensore C
31	Via Guidubaldo Del Monte 60 ascensore D
32	Piazza Fernando de Lucia 60/62 scala A ascensore 1
33	Piazza Fernando de Lucia 60/62 scala A ascensore 2
34	Piazza Fernando de Lucia 60/62 scala B ascensore 1
35	Piazza Fernando de Lucia 60/62 scala B ascensore 2
36	via G.B.Morgagni 29/31/33 ascensore edificio A
37	via G.B.Morgagni 29/31/33 ascensore edificio B
38	via G.B.Morgagni 29/31/33 montascale edificio B
39	via Vito Giuseppe Galati 99 B

B2	impianto oleodinamico (fino a 5 fermate) immobili uso residenziale
▶ 40	via del Colosseo 20
B2a	impianto oleodinamico (fino a 5 fermate) immobili uso ufficio
▶ 41	via V.G. Galati, 87 ascensore 1
▶ 42	via V.G. Galati, 91 ascensore 2
▶ 43	via V.G. Galati, 99 ascensore 3

L'aggiudicatario, nello svolgimento del Servizio, eserciterà l'attività di manutenzione secondo quanto prescritto dalla norma UNI 10147 e s.m.i. ovvero adottando tutte le accortezze tecniche od amministrative tali da garantire che l'impianto elevatore ritorni in uno stato in cui possa svolgere la funzione richiesta come di seguito specificato.

L'aggiudicatario che eseguirà gli interventi di conduzione e manutenzione dovrà essere competente in materia secondo quanto prescritto dalla norma Europea EN 13015 ovvero dovrà effettuare analisi dei rischi delle operazioni necessarie per eseguire la corretta manutenzione secondo quanto prescritto dalle istruzioni dell'installatore, impiegando personale competente dotato di adeguata attrezzatura, fornendo inoltre un servizio H24 con adeguato tempo di risposta, e fornire adeguate parti di ricambio.

Nel corso del contratto è facoltà della Fondazione estendere il Servizio ad altri impianti ai medesimi termini e condizioni di cui al presente accordo.

La Fondazione - durante il periodo di vigenza contrattuale - si riserva la facoltà di escludere dal servizio quegli impianti rientranti nel progetto di dismissione immobiliare intrapreso dall'Ente.

Conseguentemente, in tal caso, sarà ridotto il corrispettivo per il Servizio, senza possibilità alcuna per l'aggiudicatario di contestare la scelta della Fondazione o di richiedere indennizzi o prezzi diversi da quelli pattuiti.

L'aggiudicatario dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente, al momento dello svolgimento del Servizio, in materia di ascensori e piattaforme per disabili. Si richiamano a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti normative e certificazioni:

- la UNI EN 81-20:2020 che fissa i requisiti di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori;
- la UNI EN 81-50:2020 che definisce le Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori;
- la UNI EN 81-70:2018 anch'essa sul superamento delle barriere architettoniche;
- le norme UNI EN 81-72:2020 e UNI EN 81-73:2020 per gli ascensori che devono essere sottoposti al rispetto di importanti prescrizioni di carattere antincendio;

- DPR 23/2017, regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori;
- norma europea EN13015;
- la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
- la norma UNI EN 81/1/2008 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.";
- la norma UNI EN 81/2/2008 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.";
- la norma UNI 10411-1:2021 Ascensori Elettrici e la norma UNI 10411-2:2021 "Ascensori idraulici";
- il D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici." per le parti ancora applicabili;
- il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l'esecuzione della L. 24-10-1942, n. 1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
- il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato." per la parti ancora applicabili;
- il D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
- il D.M. 14 giugno 1987, n. 246 - "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;
- il D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. ";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

- il D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
- la Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- la Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- la Legge 46/90 del 5 marzo 1990 - "Norma per la sicurezza degli impianti elettrici.";
- D.lgs n°163/2006 per le parti ancora applicabili;
- DM n°37/2008;
- Decreto legislativo n°81/2008 con successive modificazioni ed integrazioni per la sicurezza nei cantieri edili e relative normative applicative nei casi in cui si ricada nei presupposti dello stesso;
- DPR 107/2010 per le parti ancora applicabili;
- il D.Lgs. 36/2023;

L'elenco sopra riportato si intende non esaustivo. L'aggiudicatario è quindi tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata *supra* menzionata.

Articolo 3

(Ammontare dell'appalto, anticipazioni, pagamenti)

L'importo dei servizi posti a base dell'affidamento ammonta complessivamente, tenuto conto del ribasso offerto, ad € _____ + iva di cui € 4.494,90 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'offerta aggiudicataria costituisce parte integrante del presente contratto cui viene allegata.

Sono incluse nel sopramenzionato importo tutte le tipologie di servizio dettagliate nel Capitolato di gara.

L'importo dell'appalto sarà liquidato secondo quanto di seguito disciplinato:

- a) per importo a canone, il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura mezzo SDI previa verifica della correttezza delle attività svolte descritte in fattura. Ove previsto dovrà essere fornita dall'o.e. tutta la documentazione relativa alle certificazioni di legge.
- b) relativamente agli interventi a chiamata, il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura mezzo SDI e previa verifica della correttezza delle attività svolte descritte in fattura. ove previsto dovrà essere fornita dall'o.e. tutta la documentazione relativa alle certificazioni di legge.

Il suddetto importo di € _____ è suddiviso in:

- i. € _____ + IVA quali interventi di manutenzione e conduzione di tipo a canone;
- ii. € 50.000,00 + IVA come importo per lavori per aggiornamenti e/o riparazione degli impianti in manutenzione da eseguire durante il periodo di vigenza contrattuale a carico degli impianti condotti da attivare su segnalazione della Stazione Appaltante secondo gli importi di cui all'Allegato F, sez. b, come scontati in base all'offerta [...].

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 56.056,85 + IVA calcolati sulla base delle tabelle ministeriali vigenti relativamente alle attività da espletare.

Il pagamento degli importi dovuti avviene ai sensi dell'art. 125 del Codice previa presentazione della fattura intestata a "Fondazione E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura con sede in Roma in Viale Beethoven 48, cap. 00144, Roma.

Trova applicazione l'art. 4 del d.l. 12/2019 conv. in l. 157 del 2019.

L'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con Enpaia sono:

Estremi identificativi

| |Conto Corrente Bancario

| |Conto Corrente Postale

Accesso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.)

.....Filiale diAgenzia n.

.....Città Prov. Via

.....n.

avente le seguenti coordinate: IBAN

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare a Enpaia ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Enpaia è altresì soggetto al D.M. 55/2013 attinente all'obbligo di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, la fattura dovrà essere inviata esclusivamente tramite il suddetto sistema.

Al fine di consentire il corretto istradamento delle fatture elettroniche, si informa che il codice ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'indice delle pubbliche Amministrazioni è il seguente:

Fondazione Enpaia

Viale Beethoven 48 - 00144 Roma

PI: 01028511002 - CF 02070800582

Codice univoco: URV99X

"Operazione soggetta a split payment – il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate".

Nella fattura elettronica dovrà essere indicato, obbligatoriamente, il numero di CIG, riportato nel presente atto ed il codice IBAN.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal corretto ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della corretta esecuzione dell'attività oggetto dell'affidamento.

Articolo 4

(Durata)

Il presente contratto a consumo avrà durata di n. 24 mesi naturali e consecutivi dalla sua sottoscrizione, ovvero potrà concludersi anticipatamente nel caso in cui venga esaurito il budget contrattualmente previsto.

Articolo 5

(Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio)

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione dei servizi appaltati. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte alla persona dell'Appaltatore o alla persona che lo rappresenta nella condotta dei servizi e al domicilio eletto. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì di comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti all'esecuzione del contratto.

Articolo 6

(Condizioni generali per l'esecuzione dei servizi)

Prima dell'inizio dei servizi l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Committente il nominativo del proprio responsabile dell'esecuzione.

L'Appaltatore dovrà eseguire i servizi a regola d'arte con modalità, termini e condizioni stabilite nella documentazione allegata e, in particolare, nel capitolato.

L'Appaltatore dovrà consegnare il programma dettagliato, che ponga in evidenza l'organizzazione temporale dei servizi, compatibilmente con il cronoprogramma.

Il programma di esecuzione potrà essere variato per esigenze connesse con l'esercizio delle normali attività svolte nei luoghi interessati, ovvero "per motivi di ordine tecnico connessi con l'esecuzione dei servizi" senza che da ciò derivi alcun indennizzo o rimborso a favore dell'Appaltatore. L'accettazione del programma da parte della Committente non esclude né diminuisce la responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere, e non implica limitazione della facoltà di cui agli artt. 1 e 2 del Capitolato che la Fondazione si è riservata.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene la sua perfetta esecuzione. Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto

Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Fondazione e l'appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

Articolo 7

(Consegna dei servizi)

I servizi potranno iniziare dopo la stipula del contratto da effettuarsi secondo le modalità previste dal Codice. È facoltà della Fondazione procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna ed avvio anticipato dei servizi. L'appaltatore dovrà dare inizio ai servizi entro il termine improrogabile di 5 (cinque) giorni dalla data richiesta dalla Fondazione.

Qualora cause di forza maggiore impediscano in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, l'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei servizi redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordina la ripresa dei servizi redigendo apposito verbale. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, il responsabile del procedimento e/o il direttore dei servizi può per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori. Per la sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare in tutto o in parte, macchinari e attrezzature, dovrà ottenere l'autorizzazione scritta del Committente; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta o indennizzo alcuno.

Non costituiscono motivo di proroga dei servizi, della loro mancata regolare e continuativa esecuzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dei servizi;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal Capitolato di appalto e dal presente contratto;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 8

(Penali)

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all'articolo 4 del Capitolato, verranno applicate le penali nelle modalità di seguito elencate:

- Verrà applicato l'1‰ per mille ogni 10 minuti di ritardo o frazione relativamente alla manutenzione ordinaria con carattere di urgenza di cui all'art. 4 del Capitolato, rispetto al valore complessivo del canone dello stabile di riferimento
- Per ogni ora o frazione di disservizio relativamente al call center si applicherà la penale dell'1‰ del valore totale dei canoni a contratto

Per gli interventi rientranti nell'art. 5 del Capitolato, per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale dell'1 per mille del valore totale del canone dello stabile di riferimento

Per gli interventi rientranti nella parte a consumo di cui al punto 3 lett. ii) del presente contratto verrà applicata la penale pari all'un per mille del valore totale del preventivo dell'intervento che deve essere effettuato.

La somma complessiva delle penali applicate per tutta la durata contrattuale non dovrà superare il limite del 10% dell'importo dell'appalto, comprensivo dei servizi a canone e di quelli a richiesta effettivamente attivati.

Il responsabile dell'esecuzione dei servizi dell'Appaltatore riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei servizi rispetto al cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o eventuali oneri sostenuti dalla Fondazione a causa della mancata consegna dei locali entro il termine previsto contrattualmente.

Articolo 9

(Norme di sicurezza)

I servizi di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione alla Fondazione; è altresì obbligata a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi ai sensi del Dlgs n°81/2008 e s.m.i. con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto. Per la redazione di tale documento l'aggiudicatario è tenuto a collaborare con gli organi della Fondazione preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Solo su esplicita e preventiva autorizzazione della Fondazione l'aggiudicatario potrà eseguire modifiche ed ampliamenti sugli impianti soggetti a marcatura CE, autorizzazione ISPESL, VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro o enti certificati, certificazione

di conformità alla L. 46/90, alla L. 37/2008 con conseguente ed immediato aggiornamento dei disegni, dei certificati e delle autorizzazioni di legge. L'aggiudicatario è inoltre tenuto a rendere disponibili in lingua italiana le "schede di sicurezza" relative ai materiali/sostanze introdotti nell'edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del Capitolato, così come predisposto dal produttore.

Articolo 10

(Garanzia definitiva)

Per la procedura di cui all'oggetto la garanzia definitiva a favore della Stazione Appaltante è fissata nella misura del 5% dell'importo contrattuale e non trovano applicazione le riduzioni di cui all'art. 106 c. 8 né gli aumenti di cui all'art. 117 c. 2, previsti solo per gli affidamenti sopra-soglia.

Articolo 11

(Danni e Assicurazioni a carico dell'Impresa)

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, agli ambienti e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danno ai luoghi a cose o terzi determinanti la mancata tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi, a produrre una adeguata polizza assicurativa che tenga indenne la Fondazione da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa, che preveda inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore è responsabile dell'opera del personale da essa dipendente. In genere qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione dei servizi o per cause a questi inerenti, alle cose dei visitatori o del personale dipendente dalla Fondazione, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall'Appaltatore che, comunque, dovrà esonerare e manlevare espressamente la Fondazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tal fine, viene previsto sin d'ora l'obbligo dell'Appaltatore di stipulare apposita polizza con una primaria Compagnia di assicurazione che copra, per l'intera durata dell'appalto, i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o persone, furti, comunque arrecati nello svolgimento del servizio, con i massimali ivi indicati:

- Per la polizza di assicurazione per danni alle opere il massimale è pari all'importo contrattuale, al lordo del ribasso d'asta.

- Per l'assicurazione RCT massimale pari a 4.000.000 € Euro per ciascun evento da produrre all'atto della stipula del contratto, di cui formerà parte integrante ed essenziale.

Tale assicurazione deve specificatamente prevedere l'indicazione tra le "persone" dei rappresentanti della Fondazione autorizzati all'accesso al luogo in cui vengono svolti i servizi, degli addetti e di qualsivoglia altro soggetto la cui presenza è richiesta ai fini dell'esecuzione del servizio.

Con la stessa Polizza, ovvero con altra polizza devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico ed eventi naturali per manufatti, materiali, attrezzature e d'opere provvisorie di cantiere.

Risponde inoltre della responsabilità civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente all'esecuzione di ogni intervento e/o opera eseguita entro il massimale indicato.

Le polizze di cui al presente articolo devono recare espressamente il vincolo a favore della Fondazione E.N.P.A.I.A. devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine dell'esecuzione dei servizi o comunque decorsi 10 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale. La garanzia assicurativa presentata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia una associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa presentata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Sono esclusi dalle responsabilità dell'Appaltatore i disservizi ed i danni agli impianti causati da terzi per cattivo uso o manomissione o per atti vandalici.

Articolo 12

(Tutela dei lavoratori)

L'Appaltatore si obbliga:

- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti, fornendo la certificazione di regolarità contributiva DURC;
- a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi vigenti, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle norme relative al trattamento giuridico ed economico contratti collettivi;
- a rispettare ed adottare tutte le norme e prescrizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro così come prescritto dal Testo Unico sulla Sicurezza, il Dlgs n°81/08.

Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra, la Fondazione, previa comunicazione all' Appaltatore, all'Ispettorato del lavoro e all'I.N.P.S., avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto.

Inoltre, qualora l'Appaltatore, nel corso del contratto, risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarizzazione del debito in questione, comprensivo degli accessori secondo le modalità stabilite dal Codice dei Contratti e delle Concessioni.

Nell'esecuzione dei servizi, l' Appaltatore dovrà adottare, di propria iniziativa e a proprie spese, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni al proprio personale provvedendo, altresì, a tutte le opere occorrenti , secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi, per la incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura, a persone e cose, esonerando di conseguenza la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. da ogni responsabilità.

Articolo 13

(Revisione dei prezzi)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'art. 60 comma 3 lett. b) del Codice.

Articolo 14

(Varianti nei servizi)

La Fondazione si riserva la facoltà di introdurre varianti ai servizi oggetto di appalto che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in meno. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione per l'Esecuzione. In ogni caso le varianti sono disciplinate dall'art. 120 del Codice. Se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell'importo dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all'esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest'ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC,

comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei servizi e a quali condizioni. Se l'Appaltatore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l'Appaltatore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all'esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell'Appaltatore si intendono tacitamente accolte.

Articolo 15

(Subappalto)

L'Appaltatore non potrà cedere, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a terzi (subappalto), senza il preventivo consenso scritto del Committente.

In caso di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore resterà comunque pienamente responsabile nei confronti del Committente per l'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, anche con riferimento alle attività svolte dai subappaltatori.

L'Appaltatore si impegna a:

- selezionare subappaltatori in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, professionale e, ove richiesto, delle necessarie autorizzazioni di legge;
- garantire che i subappaltatori rispettino tutte le disposizioni normative applicabili, incluse quelle in materia di sicurezza sul lavoro, contribuzione previdenziale e tutela dei lavoratori;
- inserire nei contratti di subappalto clausole coerenti con gli obblighi assunti nel presente contratto.

Il Committente avrà facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto in caso di inadempimento o perdita dei requisiti da parte del subappaltatore, previa comunicazione scritta.

Resta inteso che il ricorso al subappalto non comporterà alcun rapporto diretto tra il Committente e il subappaltatore.

Articolo 16

(Verifica della corretta esecuzione dei servizi)

Il Direttore dei Lavori della ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente fornire al Responsabile dell'Esecuzione di Enpaia il certificato di avvenuta manutenzione e conduzione impianti.

Detto documento dovrà essere trasmesso alla Fondazione per i relativi controlli in occasione della presentazione dello stato di avanzamento trimestrale delle attività manutentive.

Il Responsabile dell'esecuzione della Fondazione ha il compito di verificare la correttezza di quanto riportato nella documentazione trasmessa dalla ditta appaltatrice.

Articolo 17

(Oneri a carico dell'appaltatore)

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi riportati nel Capitolato di Appalto nonché tutti gli altri oneri che saranno prescritti dai relativi piani di sicurezza di cui al Dlgs n°81/2008.

Articolo 18

(Oneri a carico del committente)

Sono a carico del committente tutti gli oneri indicati nel Capitolato di Appalto nonché il rispetto dei relativi piani esecutivi di sicurezza di cui al Dlgs n°81/2008 che saranno redatti di concerto con l'appaltatore.

Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 20

(Risoluzione e recesso del contratto)

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice. Il recesso è disciplinato dall'art. 123 del Codice.

Articolo 21

(Spese di registrazione)

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. A tal proposito l'Appaltatore si impegna a rimborsare, dietro semplice richiesta della Fondazione, le spese relative all'imposta di registro nella misura stabilita dalle norme vigenti.

Articolo 22

(Foro competente)

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al presente contratto il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Roma.

Articolo 23

(Trattamento dei dati personali)

La Fondazione ENPAIA tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, La Fondazione informa di quanto segue:

Titolare del trattamento: DPO della Fondazione ENPAIA.

[....]

L'Appaltatore

Data e luogo

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli: Articolo 2 (Oggetto dell'appalto); Articolo 3 (Ammontare dell'appalto, anticipazioni, pagamenti); Articolo 4 (Durata); Articolo 5 (Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio); Articolo 6 (Condizioni generali per l'esecuzione dei servizi); Articolo 7 (Consegna dei servizi); Articolo 8 (Penali); Articolo 9 (Norme di sicurezza); Articolo 10 (Garanzia definitiva); Articolo 11 (Danni e Assicurazioni a carico dell'Impresa); Articolo 12 (Tutela dei lavoratori); Articolo 13 (Revisione dei prezzi); Articolo 14 (Varianti nei lavori); Articolo 15 (Subappalto); Articolo 16 (Verifica della corretta esecuzione dei servizi); Articolo 17 (Oneri a carico dell'appaltatore); Articolo 18 (Oneri a carico del committente); Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 20 (Risoluzione e recesso del contratto); Articolo 21 (Spese di registrazione); Articolo 22 (Foro competente)

Roma

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. APPALTATORE

Il Presidente

[...]

L'Appaltatore

Data e luogo